CAMERA DEI DEPUTATI N. 1109-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **FASCETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 febbraio 1950 (Stampato n. 728)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SARAGAT)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CORBELLINI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERTONE)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 febbraio 1950

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

a) Trattato di commercio e navigazione;

b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;

c) Protocollo di firma

Presentata alla Presidenza il 5 aprile 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'11 dicembre 1948 è stato firmato a Mosca dall'onorevole Ugo la Malfa, Capo della Delegazione Italiana e dal signor Anastas Ivanovich Mikojan, ministro del Commercio Estero dell'U.R.S.S. e Capo della Delegazione Sovietica, il Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Sono allegati al Trattato: lo statuto giuridico della Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia e il Protocollo di firma.

Il Trattato disciplina rapporti di notevole importanza economica; ma più che altro è opportuno mettere in rilievo che, col Trattato, sono stati ristabiliti i vecchi rapporti con l'Unione Sovietica che erano stati interrotti dallo stato di guerra e che l'Unione Sovietica non aveva chiesto di rimettere in vigore, come avrebbe potuto fare, in ordine all'articolo 44 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947.

Anteriormente alla guerra, i rapporti fra l'Italia e l'U.R.S.S. erano regolati dal Trattato di Commercio e navigazione del 7 febbraio 1924, integrato successivamente da scambi di Note: di un certo rilievo è la convenzione doganale del 6 maggio 1933.

Il Trattato del 1948, pur conservando qualche punto di contatto con quello del 1924, ne differisce sostanzialmente: e non poteva non essere così, se si tiene conto delle nuove esigenze tecniche ed economiche che le Delegazioni hanno dovuto tener presenti al fine di redigere un istrumento valido ed attuale per costituire una solida base per le relazioni economiche e per gli scambi commerciali.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO.

(Articoli 1-9).

Per tutto quanto concerne il commercio (articolo 1), le Parti contraenti si sono concesse reciprocamente un « trattamento benevolo »: formula molto generica, ma già usata del resto nel Trattato di commercio svizzero-sovietico del 17 marzo 1948. Questa formula rappresenta un compromesso fra le due tesi sostenute dalle Delegazioni: in quanto la Delegazione italiana aveva chiesto che per la materia attinente al commercio fosse adottato un criterio molto largo e cioè che il trattamento all'altra Parte non fosse meno favorevole di quello riservato ai nazionali, mentre la Delegazione russa aveva insistito per l'applicazione della clausola della nazione più favorita, non condizionando l'applicazione di questa clausola nemmeno ad un criterio di stretta reciprocità. Comunque la formula concordata può assicurare un favorevole sviluppo nello scambio reciproco di beni e di servizi.

Le Parti contraenti si sono invece concesse reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda i dazi, le imposte, i diritti doganali e le relative modalità di riscossione o di restituzione; la tariffazione e la classificazione delle merci e quant'altro concerne l'applicazione della tariffa doganale; nonché le prescrizioni, le formalità e i diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e magazzinaggio delle merci (articolo 2). Così pure i prodotti del suolo e dell'industria originari del territorio di una delle Parti non sono soggetti in nessun caso alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte o alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonché a prescrizioni e formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo o della industria originari di qualsiasi terzo paese (articolo 3); e ciò anche nel caso in cui i detti prodotti del suolo e dell'industria vengano spediti attraverso il territorio di un terzo Paese, indipendentemente dall'essere stati sottoposti a trasbordo, a reimballaggio o a deposito in magazzini (articolo 5).

Per quanto riguarda i tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti sulle merci dell'altra Parte (relativamente alla produzione, lavorazione, circolazione o consumo delle merci stesse) ognuna delle Parti adotterà il trattamento stabilito per le merci nazionali oppure il trattamento della nazione più favorita, se quest'ultimo è più vantaggioso per l'altra Parte (articolo 6).

Importante, agli effetti di valutare esattamente la portata del reciproco « trattamento benevolo » previsto all'articolo 1 per tutto quanto concerne il commercio, è l'impegno preso dalle Parti di non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o alla esportazione (articolo 7). È previsto di derogare da tale principio, soltanto in quanto i

divieti o le restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi e:

a) per ragioni di sicurezza pubblica;

b) nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieto o restrizioni in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo stabiliti dalla legislazione interna per analoghe merci di origine nazionale;

c) per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le malattie delle piante e degli animali, ecc., in quanto tali divieti e restrizioni vengano applicati nei confronti dei Paesi che si trovino in identiche condizioni.

È stato pure concordato fra le Parti nel Protocollo (allegato n. 2) che l'impegno preso, con l'articolo 7, di non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'imposizioni di divieti o restrizioni relativi all'importazione o alla esportazione, non si riferisce alle restrizioni quantitative alla importazione ed alla esportazione delle merci alla data della firma del Protocollo o che saranno adottati in avvenire da una delle Parti in relazione al regolamento degli scambi commerciali con l'estero e dei relativi pagamenti: restrizioni che saranno tuttavia applicate in modo che non ne derivi alcuna discriminazione a danno dell'altra Parte. È stato infine concordato (sempre nel Protocollo) che non saranno adottate restrizioni di nessuna specie nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci previste dai contingenti che saranno stabiliti dagli accordi commerciali fra i due Governi o dai contratti regolarmente autorizzati e conclusi durante il periodo di validità degli accordi commerciali.

Disposizioni relative alla navigazione. (Articoli 10-15).

Il principio della nazione più favorita è stato pure accolto per regolare la materia relativa alla navigazione.

Alle navi di ciascuna delle Parti contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi viene perciò concesso nelle acque territoriali e nei porti dell'altra Parte, il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda: l'entrata, l'uscita e la sosta; i diritti e le imposte di qualsiasi genere percepiti (purché gli stessi beneficî siano accordati all'altra Parte (protocollo n. 2); i posti di ormeggio; il carico e lo scarico; i rifornimenti; i servizi vari; le officine di riparazione; i mezzi di carico e scarico (articolo 10).

Le navi di una delle Parti possono passare da uno ad altro o più porti dell'altra Parte, sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero (articolo 11); e il carico trattenuto a bordo e destinato ad altro porto non è sottoposto ad alcun diritto doganale, portuale od altro qualsiasi (articolo 12).

In caso di naufragio o altro sinistro la nave ed il carico godranno degli stessi vantaggi e beneficî accordati dalle leggi e dai regolamenti delle rispettive Parti in simili circostanze alle navi ed ai carichi della nazione più favorita, mentre al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri (come pure alla nave ed al carico) sarà prestato in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e circostanza dovuti alle navi nazionali (articolo 13).

Le disposizioni del Trattato non si estendono però:

a) all'esercizio dei servizi portuali, compreso il pilotaggio e il rimorchio;

b) alla navigazione di cabotaggio (articolo 15).

Anche in materia di transito e di trasporto opera la clausola della nazione più favorita.

Disposizioni varie.

Il Trattato del 1948 non contiene, a differenza del Trattato del 1924, clausole di stabilimento, perché non è stato possibile giungere ad un regolamento di questa materia. Comunque, come ora vedremo, il Trattato contiene delle disposizioni che, in parte od indirettamente, tendono a colmare questa lacuna, certamente non da imputarsi alla Delegazione italiana.

Mancando pertanto il regolamento dell'esercizio delle attività economiche svolte dai cittadini di ciascun Paese nel territorio dell'altro, principalmente perché la U. R. S. S. ha in Italia per esercitare il commercio la sua Rappresentanza commerciale (articolo 18) il cui statuto giuridico è stato regolato a parte (allegato n. 1), il Trattato (articolo 19) si è limitato a stabilire che le persone giuridiche e le società commerciali, costituite sul territorio di una delle Parti in conformità alle leggi vigenti nel territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra Parte; ed a stabilire altresì che le persone giuridiche, le società commerciali, nonché i cittadini di una delle Parti contraenti avranno diritto di rivolgersi ai Tribunali dell'altra Parte tanto per proporre delle domande, quanto per difendersi.

Comunque può trovare sempre applicazione l'articolo 16 delle disposizioni preliminari

del Codice civile, il quale ammette lo straniero a godere di tutti i diritti attribuiti ai cittadini purché sussista la condizione di reciprocità.

Più importante è la disposizione contenuta nell'articolo 21, e per la quale le Parti riconoscono qualsiasi clausola arbitrale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, enti ed istituzioni, impegnandosi conseguentemente a dare esecuzione alle decisioni arbitrali, purché naturalmente:

a) la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva;

b) la decisione non sia in contraddizione con l'ordine pubblico del paese nel quale se ne richieda l'esecuzione.

La durata del Trattato è stata stabilita di cinque anni; ma se nessuna delle Parti denuncerà il Trattato, questo si rinnoverà tacitamente ed automaticamente fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti l'avrà denunciato (articolo 22).

Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S.

Come abbiamo detto sopra, è allegato al Trattato lo statuto giuridico della Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia. Il commercio fra l'U.R.S.S. e l'Italia è appunto esercitato dalla Rappresentanza commerciale, la quale ha inoltre lo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi.

La Rappresentanza commerciale fa parte integrante dell'Ambasciata dell'U.R.S.S. in Italia e ha pertanto sede in Roma. Al rappresentante commerciale e ai suoi tre sostituti sono riconosciute tutte le immunità e i privilegi accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche. La Rappresentanza commerciale ha diritto di aprire propri uffici nelle città di Milano, Genova e Napoli e anche in altre città d'Italia previo accordo fra i due Governi. È stato convenuto di definire successivamente la condizione giuridica degli uffici della Rappresentanza commerciale. I locali occupati godono dell'extraterritorialità e la Rappresentanza commerciale ha diritto di servirsi del cifrario. La Rappresentanza commerciale non è soggetta alle norme relative al registro delle imprese.

La Rappresentanza commerciale agisce a nome del governo dell'U.R.S.S., il quale, conseguentemente, è responsabile per i contratti conclusi o garantiti dalla sua Rappresentanza. Al fine di evitare contestazioni è stato stabilito che la Rappresentanza commerciale comunicherà al Ministero degli affari esteri d'Italia perché siano pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3), i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome, precisandone inoltre la competenza.

Le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o garantiti sul territorio italiano dalla Rappresentanza commerciale, sono soggette in mancanza di clausole arbitrali, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformità alla legislazione italiana, sempreché i singoli contratti non portino diverse disposizioni; ma non sono ammesse azioni cautelative contro la Rappresentanza commerciale. È consentita invece l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali, emesse contro la Rappresentanza commerciale, ma limitatamente alle merci, ai crediti ed alle altre attività della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute (articolo 4).

Per ogni altro contratto commerciale concluso con persona fisica, società commerciale o persona giuridica italiana, da qualsiasi istituzione sovietica, la responsabilità ricade soltanto sulle predette istituzioni sovietiche e l'esecuzione relativa a questi contratti potrà attuarsi solo sui loro beni, a meno non abbia dato la sua garanzia la Rappresentanza commerciale (articolo 5).

* * *

Non vi è dubbio che il Trattato ha notevole importanza economica; ma soprattutto, come abbiamo detto all'inizio di questa breve relazione, è di grande rilievo il fatto della ripresa dei rapporti fra l'U.R.S.S. e l'Italia, il che apre grandi possibilità per sempre maggiori e più intensi scambi fra il nostro Paese e l'Oriente Europeo. Questa è certamente l'aspirazione dell'uno e dell'altro Governo, anche se, indipendentemente dalla volontà dei due Governi, gli scambi fino ad oggi effettuati fra l'Italia e l'U. R. S. S. non hanno avuto, per obiettive difficoltà, quella ampiezza desiderata; ed è certamente anche l'aspirazione del Parlamento, per cui la Camera non avrà difficoltà – così riteniamo – ad approvare il disegno di legge per la ratifica degli accordi conclusi a Mosca l'11 dicembre 1948, accordi che si inquadrano nella politica realizzata dal nostro Governo, per una sempre più attiva collaborazione economica con tutti i popoli d'Europa.

FASCETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Mosca fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

a) Trattato di commercio e navigazione;

b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;

c) Protocollo di firma.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti a partire dalla loro entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.